

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DEI LIMITI MINIMI GEOGRAFICI

Per i soli fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, la Regione individua tre aree territoriali omogenee alle quali appartengono i Comuni - **area montana, area collinare, area di pianura** - e classifica i 1206 Comuni sulla base della ripartizione in zone omogenee di montagna, collina e pianura realizzata dall'Istat.

I requisiti di aggregazione sono l'appartenenza alla medesima area omogenea e alla medesima Provincia, il rispetto dei limiti minimi geografici di **3.000 abitanti per l'area montana e collinare e 5.000 abitanti per l'area di pianura**.

Per l'esercizio in forma associata della **funzione socio-assistenziale** sono previsti limiti minimi più ampi: **15.000 abitanti per l'area montana e collinare, 20.000 per l'area di pianura**.

E' previsto che la Regione possa concedere deroghe su richiesta motivata dei sindaci.

DEROGA PER LE UNIONI MISTE

Rispetto all'art. 16 del decreto legge 138/2011, che prevede per i Comuni sotto i 1000 abitanti la gestione associata di tutte le funzioni, la Regione prevede una **deroga** per le cosiddette **Unioni miste**: il dispositivo prevede che, in caso di Unione con Comuni sopra i 1000 abitanti, il **Comune inferiore ai 1000 non perda il proprio bilancio**.

“Un modo - sostiene l'assessore regionale Elena Maccanti - per consentire ai Comuni più piccoli di scegliere se esercitare le funzioni attraverso le Unioni o le convenzioni sulla base dello strumento e non solo in base alla perdita del controllo della programmazione finanziaria, previsto dall'Unione e non dalla convenzione. E' questo anche un criterio per mantenere in vita Unioni esistenti che funzionano bene e per aiutare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni, magari più piccole e omogenee territorialmente. La decisione di non fare ricorso alla Corte Costituzionale contro l'art.16 nasceva proprio dalla scelta, che la Regione ha fatto, di utilizzare il disegno di legge regionale per adattare la normativa nazionale alla realtà piemontese. Abbiamo deciso di ribaltare il tavolo senza attendere passivamente una sentenza che arriverà fuori tempo massimo rispetto agli obblighi che i Comuni hanno”.

DA COMUNITÀ MONTANE A UNIONI DI COMUNI

Con questo ddl parte il percorso di trasformazione delle Comunità montane, che, da enti locali con funzioni proprie, potranno trasformarsi su precisa scelta dei Comuni in Unioni montane che eserciteranno, su delega dei Comuni, le funzioni obbligatorie e anche quelle specificatamente relative alla montagna. Gli ambiti non saranno calati dall'alto con legge regionale, ma i Comuni montani potranno scegliere come organizzarsi se nella forma strutturata dell'Unione o ricorrendo allo strumento più flessibile della convenzione.

Queste le principali norme sulle Comunità montane:

* possibilità per i Comuni appartenenti alle attuali Comunità montane di richiedere alla Regione (all'unanimità o a maggioranza) di individuare l'ambito della Comunità montana, o parte di esso, come ambito ottimale di gestione associata per l'istituzione dell'**Unione montana di Comuni**;

* dettaglio del procedimento di estinzione delle attuali Comunità montane, con la disciplina delle competenze del commissario liquidatore e la delineazione in modo analitico delle procedure di liquidazione. La Regione provvede al monitoraggio ed al riordino delle funzioni esercitate dalle Comunità montane ed al conseguente conferimento delle stesse agli enti costituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

* applicazione nei confronti del **personale** delle attuali Comunità montane di un meccanismo di **incentivazione finanziaria** verso altri enti pubblici che provvedano al reclutamento e introduzione degli istituti della **risoluzione anticipata** e dell'**esonero**. Tra i punti salienti, la deroga di tutti i processi di **mobilità** rispetto alle disposizioni della normativa statale vigente.